**RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 2017**

**VISTO** che l’art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 190 ha posto a carico delle Amministrazioni Pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente od indirettamente finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall’art. 20. L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico. L’istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1 comma 612 della L. n. 190/2014;

**VISTO** che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, ha approvato la relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli Enti Territoriali – Osservatorio sugli organismi partecipati / controlli dei Comuni, Province e Regioni e relative analisi con riferimento all’esercizio contabile 2014 – nella quale sono stati, tra l’altro,censiti gli esiti dei controlli effettuati dalle Sezioni Regionali sui piani di razionalizzazione presentati ai sensi della l. n. 190/2014 (grado di adempimento degli Enti all’obbligo di produzione del piano e alle conseguenti iniziative di razionalizzazione delle partecipazioni societarie).

Dal monitoraggio effettuato è emersa l’eterogeneità dei piani presentati, non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte scarsamente adeguati agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore.

**VISTO** che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie Locali, a seguito di tale monitoraggio ed ha seguito della pubblicazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) e del suo correttivo (D.Lgs. n. 100/2017), ha emanato, la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017 INPQ ad oggetto “*LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE* *STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI* di cui all’art. 24, D.LGS. n. 175/2016”;

**DATO ATTO** che sul piano generale, queste linee di indirizzo trovano la loro ratio nel controllo degli equilibri di bilancio degli Entri territoriali, effettuato dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del servizio sanitario nazionale, ossia considerando il “gruppo Ente territoriale” (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012 e art. 148 bis, D. lgs. N. 267/2000). Tali funzioni appaiono rafforzate dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2016, a mente del quale sono comunicate alla Corte dei Conti le più rilevanti scelte organizzative e gestionali inerenti alle società a partecipazione pubblica (costituzione di società, acquisto di partecipazioni, quotazione di società partecipata, crisi d’impresa, atti di ricognizione e relativi piani di razionalizzazione);

**VISTO** che al fine di favorire l’azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche – le cui gestioni impattano sugli Enti territoriali titolari di partecipazioni pubbliche – la Corte ha avviato una collaborazione istituzionale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (protocollo siglato il 25 maggio 2016) per la rilevazione unitaria dei dati relativi agli organismi partecipati. Le linee guida per le relazioni dei Collegi dei Revisori dei Conti presso le Regioni e gli Enti locali sui rendiconti per l’esercizio 2016 (deliberazioni 6/SEZAUT/2017/INPR e n. 8/SEZAUT/2017/INPR) – e quelle cui devono attenersi i Collegi sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (deliberazione n. 20/SEZAUT/2016/INPR) – hanno preso atto dell’unificazione delle banche dati e della conseguente semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti.

**RILEVATO** che il rapporto tra ente pubblico e società partecipate è stato rafforzato con l’introduzione dell’obbligo di redigere il bilancio consolidato, così come previsto dall’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

*1.   Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2.   Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

*a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

*b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*3.   Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*4.   Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

**TENUTO CONTO** che questo Comune avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-*bis*, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio **2016**;

**RICHIAMATO** il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi **riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento**:

1. elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

**RICHIAMATI** altresì gli articoli 11-*ter*, 11-*quater*, 11-*quinquies* del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

**VISTO** che con atto n. 465 del 23 dicembre 2016 la Giunta Comunale, in ottemperanza al dispositivo di cui ai punti precedenti, ha approvato:

* l’elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Teramo:

**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Società** | **partecipazione comune** | **partecipaz. pubblica** | **Appartenenza ad un gruppo** | **Considerazioni di rilevanza** | **Consolidamen-to (si/no)** |
| Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. | 51% | 51% | no | Rientra nel Gruppo di amministrazione pubblica in quanto società controllata | si |
| Teramo Ambiente S.p.a. | 49% | 49% | no | Rientra nel Gruppo di amministrazione pubblica in quanto società partecipata con quota di voti esercitabili superiore al 20%, affidataria diretta di servizi pubblici locali | si |
| Consorzio Punto Europa Soc. Consortile a Resp. Limitata | 35,79% | 89,47% | no | Rientra nel Gruppo di amministrazione pubblica in quanto società partecipata con quota di voti esercitabili superiore al 20% | si |
| Ruzzo Reti S.p.a. | 11,36% | 100% | no | Rientra nel Gruppo di amministrazione pubblica in quanto società partecipata a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali | si |

* l’elenco degli organismi, enti e società incluse nel **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denominazione** | **Classificazione** | **Partecipazione Ente** | **Capitale sociale** |
| **Farmacia Comunale** di Teramo s.r.l. | Società controllata | 51% | € 300.000,00 |
| **Te.AM- Teramo Ambiente** s.p.a. | Società partecipata | 49% | € 1.291.000,00 |
| **Consorzio Punto** **Europa** Soc. Consortile a Resp. Limitata | Società partecipata | 35,79% | € 107.500,00 |
| **Ruzzo Reti** S.p.a. | Società partecipata | 11,36% | € 100.112.012,00 |

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31 marzo 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.;

**PRESA VISIONE** della delibera n. 228/2016/VSG adottata dalla Corte dei Conti- Sezione Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2016 con la quale ha approvato il “Referto sui piani di razionalizzazione delle società partecipate degli Enti territoriali dell’Abruzzo”, assunta la protocollo comunale in data 19 novembre 2016 al n. 73486, nella quale in merito alle scelte attuate dalò Consiglio Comunale nella delibera sopra citata ( n. 16/2015) ha rilevato quanto segue:

* il piano operativo e la relazione tecnica appaiono sufficientemente dettagliati in merito al profilo dell’analisi economico alla base della valutazione di mantenimento o dismissione della partecipazione;
* la valutazione di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali (comma 611 lett. a) non risulta sufficientemente motivata per quanto riguarda il Consorzio Punto Europa;
* in relazione al criterio del rapporto numerico tra amministratori e dipendenti (lettera b) il piano di razionalizzazione evidenzia una situazione di criticità per la Farmacia Comunale, la quale presenta un numero di amministratori superiore ai dipendenti; ciononostante non vengono contemplate né misure di revisione della composizione numerica dell’organo di amministrazione, né viene disposta la dismissione della società che non rispetta il criterio di cui alla lettera b). Vengono, invece, previste misure di riduzione degli organi di controllo, mediante l’istituzione di un revisore unico in luogo del collegio sindacale, con conseguente risparmio di spesa;
* In relazione al criterio dell’attività analoga o similare a quella svolta da altre società partecipate dall’Ente (lettera c), il piano di razionalizzazione evidenzia una situazione di criticità solamente in merito alla partecipazione nella MO.TE. Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., la quale svolge attività analoga a quella della TE.AM S.p.A., pertanto il Piano dispone la dismissione della partecipazione nella prima società, da attuarsi mediante scambio di partecipazioni. L’operazione descritta non appare tuttavia idonea a consentire il rispetto del quadro normativo e, conseguentemente, all’eliminazione della società c.d. “doppione”. Ciò in quanto mediante il predetto scambio azionario la partecipazione dell’Ente nella MO.TE Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. non verrà eliminata, ma cambierà meramente natura, passando da partecipazione diretta a partecipazione indiretta;
* Il Piano e la Relazione tecnica risultano sufficientemente dettagliati in relazione alle misure tese alla riduzione dei costi di gestione delle partecipate, individuando i settori di intervento e le azioni da porre in essere;

**ATTESO** che il Comune, ai sensi dell’art. 4 del T.U.S.P. (D.lgs. n. 175/2016 come integrato dal D.lgs n. 100/2017) può mantenere partecipazioni in società *esclusivamente per lo* *svolgimento delle attività indicate :*

*dall’art.* 4, c. 2, T.U.S.P.:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e La gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

*dall’art.* 4, c. 3, T.U.S.P.:

* ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO**, altresì, che il successivo art. 21 al comma 3bis prevede “Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017/2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017/2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015/2017 e 2016/2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20”.

**ACCERTATO** che il motivo del mantenimento della propria partecipazione all’interno delle società sopra descritte è il seguente:

1. **RUZZO RETI** S.p.A con sede in Teramo ha per oggetto sociale prevalente la gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad uso civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché l’amministrazione e gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio del servizio integrato.

***Motivazione del mantenimento***: art.4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”;

1. **TE.AM- TERAMO AMBIENTE-** S.p.A. - E’ una società a partecipazione mista pubblico-privata che rientra nell’ambito dell’art. 17 della legge in oggetto, come meglio descritto nell’allegata Relazione.

|  |
| --- |
| La società persegue la finalità, in via prevalente, della gestione integrata dei rifiuti in tutte le sue fasi dei servizi di igiene ambientale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione .  ***Motivazione del mantenimento ai sensi*** art.4:   * Rientra nella fattispecie prevista nel comma 2 lett. a), “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”   Al fine dell’individuazione dei motivi alla base del mantenimento della propria partecipazione in TEAM S.p.A., trattandosi di partecipazione in società pubblico- privata, è stato accertato, altresì, il possesso dei requisiti previsti dall’art 17 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, come sotto specificato:  ***Motivazione del mantenimento ai sensi dell’art. 17***:   * La quota di partecipazione del soggetto privato non è inferiore al 30% essendo pari al 49%; * L’individuazione del socio privato è avvenuta mediante procedura ad evidenza pubblica come dettagliatamente descritto nella Relazione allegata la presente atto quale parte integrante e sostanziale; * Alla scadenza del contratto è stata indetta una nuova gara per l’individuazione del socio privato e l’affidamento del servizio le cui fasi sono dettagliatamente descritte nella Relazione allegata la presente atto quale parte integrante e sostanziale; |

1. **FARMACIA COMUNALE** di TERAMO s.r.l. E’ una società a partecipazione mista pubblico-privata che rientra nell’ambito dell’art. 17 della legge in oggetto, come meglio descritto nell’allegata Relazione.

|  |
| --- |
| Al fine dell’individuazione dei motivi alla base del mantenimento della propria partecipazione nella Farmacia Comunale, trattandosi di partecipazione in società pubblico- privata, è stato accertato che rientra nella fattispecie dell’art. 4 e dell’art 17 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, come sotto specificato:  ***Motivazione del mantenimento ai sensi dell’art. 17***:   * La quota di partecipazione del soggetto privato non è inferiore al 30% essendo pari al 49%; * L’individuazione del socio privato è avvenuta mediante procedura ad evidenza pubblica come dettagliatamente descritto nella Relazione allegata la presente atto quale parte integrante e sostanziale; |

***Motivazione del mantenimento ai sensi*** art.4:

Persegue in via preliminare la seguente attività:

1. gestione della farmacia comunale;
2. esercizio di vendita di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e medicinali ad uso umano e veterinario;
3. noleggio di apparecchiature sanitarie varie;
4. effettuazione test auto-diagnostici di laboratorio;
5. servizio ditele prenotazione di diagnostica strumentale e presentazioni specialistiche presso strutture accreditate ambito ssn;
6. raccolta e smaltimento di farmaci scaduti;
7. espletamento dei servizi affidati dall’amministrazione comunale, finalizzati alla prevenzione e alla tutela della salute, di concerto con la competente asl e compatibilmente con le risorse societarie.

***Motivazione del mantenimento***: Rientra nella fattispecie prevista dall’art. art.4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”

**4)CONSORZIO PUNTO EUROPA** società consortile a responsabilità limitata, siglabile in “COPE e/o CONSORZIO PUNTO EUROPA” Società consortile a.r.l. non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

Dall’analisi dell’oggetto sociale e dei bilanci risulta che detta società non ha i requisiti tali da giustificare il mantenimento della quota societaria da parte di questo Comune ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

**RILEVATO** che in base all’art. 26 del citato decreto legislativo, le società a controllo pubblico già costituite all’atto di entrata in vigore adeguano i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il termine del 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell’art. 17,comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2016 (avente natura ordinatoria);

**DATO ATTO**, in merito all’adeguamento degli statuti a controllo pubblico di questo Comune quanto segue:

1. la RUZZO RETI S.p.A con sede in Teramo ha adeguato il proprio Statuto nell’Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2017 ( atto notaio Giovanni Battista Bracone Rep. n. 130654 raccolta n. 42398);
2. la TEAM S.p.A. con sede a Teramo, lo statuto è stato adeguato con delibera consiliare n. 33 del 30 aprile 2015 conforme al decreto in oggetto;
3. FARMACIA COMUNALE di TERAMO da alienare;
4. COPE e/o CONSORZIO PUNTO EUROPA ha adeguato il proprio Statuto nell’Assemblea Straordinaria del 12 settembre 2017 ;

|  |
| --- |
| **VISTO** che nel piano di razionalizzazione approvato con delibera n. 16 del 31 marzo 2015 il Consiglio Comunale, nel rispetto della legge di stabilità 2015 che prevede l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o internalizzazione delle funzioni, questo Comune, partecipando alla TE.AM – Teramo Ambiente S.p.A. che svolge attività analoghe ha provveduto alla eliminazione della propria partecipazione nel MO.TE attraverso uno scambio azionario con il quale il MO.TE trasferisce le azioni nella società TE.AM al Comune di Teramo ed in permuta il Comune di Teramo trasferisce al MO.TE le proprie azioni detenute in quest’ultima società.  Successivamente al rilievo formulato dalla Corte dei Conti- Sezione Abruzzo, con il quale ha evidenziato che “ In relazione al criterio dell’attività analoga o similare a quella svolta da altre società partecipate dall’Ente (lettera c), il piano di razionalizzazione evidenzia una situazione di criticità solamente in merito alla partecipazione nella MO.TE. Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., la quale svolge attività analoga a quella della TE.AM S.p.A., pertanto il Piano dispone la dismissione della partecipazione nella prima società, da attuarsi mediante scambio di partecipazioni. L’operazione descritta non appare tuttavia idonea a consentire il rispetto del quadro normativo e, conseguentemente, all’eliminazione della società c.d. “doppione”. Ciò in quanto mediante il predetto scambio azionario la partecipazione dell’Ente nella MO.TE Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. non verrà eliminata, ma cambierà meramente natura, passando da partecipazione diretta a partecipazione indiretta”, è stata decisa la vendita del pacchetto azionario detenuto dal Comune di Teramo.  Con lettera assunta al protocollo comunale in data 18 settembre 2017 al n. 59312, l’Amministratore Unico del MO.TE ha comunicato quanto segue:   1. È stato incarico il dott. Camillo De Remigis per la redazione di una perizia di stima del capitale economico della società; 2. Nell’Assemblea dei soci del 7 settembre 2017 è stata presentata ed approvata la perizia di stima; 3. Di far conoscere i processi stabiliti dal Comune stesso per la cessione del proprio pacchetto azionario;   **PRESA VISIONE** della perizia di stima ed accertato che il valore totale della società MO.TE è pari ad euro 2.450.000,00 ed il valore economico delle quote possedute da questo Comune, pari al 49,71%, è di euro 1.217.946,26;  **DATO ATTO** che in merito alle partecipazioni indirette è stato accertato quanto segue:  Le **partecipazioni indirette** sono:   * **TE.AM S.p.A. TERAMO AMBIENTE**  1. A.I.A. soc consortile a rl ( Organizzazione comune delle imprese partecipanti alla società consortile) da dismettere in quanto partecipazione non rilevante, con sede legale a Giulianova (TE); 2. ECO TE.DI. s.c. a r.l. ( Servizi Igiene Ambientale) con sede legale a Teramo nella quale la TE.AM detiene il 50% delle azioni;  * **RUZZO RETI S.p.A**  1. IDROS srl, completamente svalutata in bilancio dal momento che la società è in liquidazione dal 2007 |
|  |
| **RITENUTO** che per quanto attiene le partecipazioni da alienare di esprimere le motivazioni come sotto evidenziate;  **RITENUTO** , pur avendo accertato la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della propria partecipazione all’interno della Farmacia Comunale, di ribadire la volontà già espressa da questo Consiglio Comunale nella seduta del 13 dicembre 2016 con atto n. 38 di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2017/2019 di procedere all’alienazione della partecipazione, pari al 51%, detenuta in detta società per le seguenti motivazioni:   |  | | --- | |  |   La Farmacia Comunale di Teramo è, al pari delle altre società partecipate dal Comune di Teramo, soggetta alle norme previste dal DLGS 175/2016.  Pertanto occorre analizzare se ed in che modo la Farmacia rientri tra le società per le quali vi è l’obbligo di dismissione.  Dall’analisi dell’articolo 20 del detto Decreto si evince che sono le seguenti le ipotesi da monitorare:  1) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.  2) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.  In relazione al primo punto occorre considerare che la società, vista l’evoluzione normativa intervenuta, è soggetta ad una serie di limitazioni ed obblighi propri della P.A.. Tali limitazioni, poste ovviamente a tutela dell’interesse pubblico, hanno una notevole incidenza economica sul bilancio societario in quanto pongono a carico della società “costi di gestione” che riducono in modo marcato i margini aziendali.  Ci si riferisce in particolare a:   |  |  | | --- | --- | |  | **Incidenza sul bilancio della farmacia** | | Obbligo del Piano della trasparenza e dell’anticorruzione | Necessità di una risorsa appositamente dedicata (dipendente e/o consulente) | | Obbligo effettuazione evidenza pubblica su tutti gli acquisti aziendali | Necessità di una risorsa appositamente dedicata (dipendente e/o consulente) | | Obbligo Revisione Legale | Necessità di Revisore legale | | Assoggettamento a Split-Payment | Necessità di una risorsa appositamente dedicata (dipendente e/o consulente) |   E’ quindi evidente come la gestione della Farmacia nella attuale veste giuridica comporti un incremento dei costi di funzionamento rispetto ad una farmacia “privata”.  In relazione, invece, al parametro del fatturato, occorre considerare che il limite di Euro 1.000.000 entrerà in vigore a partire dalla revisione delle partecipazioni che si dovrà fare a marzo 2020. Attualmente il limite è stato portato ad Euro 500.000.  Di seguito i dati economici dal 2012 al 2016:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Ricavi** | **M.O.L.** | **MOL/Ricavi** | **Reddito operativo gest. caratteristica** | **Risultato ante imposte** | **Risultato d’esercizio** | | 2016 | 921.543 | 72.917 | 7.912% | 22.818 | 7.537 | 8.623 | | 2015 | 865.483 | 75.155 | 8,683% | 25.455 | 17.405 | 12.187 | | 2014 | 788.936 | 70.399 | 8,923% | 21.137 | 32.601 | 30.817 | | 2013 | 69.967 | -23.669 | 0 | -99.889 | -102.287 | -74.200 | | 2012 | 0 | -5.821 | 0 | -78.636 | - 78.636 | -57.011 |   Da tali dati era plausibile ritenere come nel 2017 si fosse raggiunta la soglia di circa Euro 1.011.00 e come per gli esercizio successivi ci si potesse agevolmente attestarsi su circa Euro 1.100.000.  Purtroppo, però, quella che era una progressiva crescita dal 2013 al 2016 (con incrementi annuali medi di circa il 10%), si è arrestata dopo gli eventi sismici del 30/10/2016 a causa della “marcata” diminuzione della popolazione dimorante a Colleatterrato.  Da tale data, infatti, si è registrato un andamento in decisa controtendenza che, ancora alla data del 31/08/2017, è orientato nel senso di una ulteriore decrescita.  Di seguito si espongono i dati relativi al fatturato aziendale nell’anno 2017 rapportati a quelli del 2016 e 2015. Tali dati sono esposti sia in termini assoluti (alla fine di ogni periodo) che in termini relativi (durante il periodo).  **Primo trimestre 2017**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **31/03/2017** | **31/03/2016** | **31/03/2015** | | Ricavi | 216.206 | 254.264 | 188.652 |   **Secondo trimestre 2017**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **01/04/2017-30/06/2017** | **01/04/2016-30/06/2016** | **01/04/2015-30/06/2015** | | Ricavi | 222.787 | 237.056 | 233.631 | |  | **30/06/2017** | **30/06/2016** | **30/06/2015** | | Ricavi | 438.993 | 491.320 | 422.283 |   **Dati al 31/08/2017**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **01/07/2017-31/08/2017** | **01/07/2016-31/08/2016** | **01/07/2015-31/08/2015** | | Ricavi | 133.431 | 138.366 | 129.477 | |  | **31/08/2017** | **31/08/2016** | **31/08/2015** | | Ricavi | 572.424 | 629.686 | 551.860 |   Dai dati sopra esposti si evidenzia come sia i dati assoluti che i dati di periodo evidenzino una riduzione del fatturato aziendale con trend negativo nel 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016, seppure la diminuzione inizi a rallentare e si possa ritenere ormai raggiunto il “punto di caduta”.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **01/01/2017-31/03/2017** | **Var 2017-2016** | **01/01/2016-31/03/2016** | **Var 2017-2015** | **01/01/2015-31/03/2015** | | **Ricavi** | 216.206,00 | -38.058,00 | 254.264,00 | 27.554,00 | 188.652,00 | |  | **01/04/2017-30/06/2017** |  | **01/04/2016-30/06/2016** |  | **01/04/2015-30/06/2015** | | **Ricavi** | 222.787,00 | -14.269,00 | 237.056,00 | - 10.844,00 | 233.631,00 | |  | **01/07/2017-31/08/2017** |  | **01/07/2016-31/08/2016** |  | **01/07/2015-31/08/2015** | | **Ricavi** | 133.431,00 | -4.935,00 | 138.366,00 | 3.954,00 | 129.477,00 |   Rapportando i dati tendenziali su base annuale e ritenendo che il trend negativo si sia ormai esaurito, si stima che il fatturato per l’anno 2017 si attesterà su un importo di circa 840.000 Euro.  Considerando, nella migliore delle ipotesi, che il fatturato riprenderà a crescerà agli stessi ritmi della fase di start-up (ipotesi questa legata al rientro nel quartiere di gran parte della popolazione allontanata dal sisma), si può ipotizzare che il fatturato abbia la seguente evoluzione nel triennio 2017-2019:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **2018** | **2018** | **2019** | | Ricavi | 840.000 | 924.000 | 1.016.000 |   Partendo da tali dati, e considerando che, sulla base di quanto disposto dall’art.20 del DLGS 175/2016, al 31/12/2019 occorrerà che la media del fatturato aziendale nel periodo 2017-2019 sia pari ad Euro 1.000.000, è di tutta evidenza che la partecipazione nella società dovrà essere alienata nel 2020;  VISTO che a seguito della delibera della Giunta Comunale n. 466 del 29 dicembre 2016 ad oggetto “Concessione a terzi della titolarità e delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Teramo nella Farmacia Comunale di Teramo s.r.l., il Consiglio di Amministrazione di detta società ha incaricato la sig.ra Daniela Ferrante, ragioniere commercialista iscritta all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Teramo al n. 681 alla sezione “A”, di predisporre la perizia di stima dalla quale risulta che il valore economico della Farmacia Comunale di Teramo s.r.l è pari ad €. 1.046.343,00 arrotondato ad €. 1.047.000,00, pertanto il valore della quota del 51% detenuta da questo Comune nella detta società è stato fissato in €. 533.970,00; |

**CONSIDERATO,** altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE,** pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato “A” alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., sono state individuate le partecipazioni da alienare, e precisamente:

1. FARMACIA COMUNALE DI TERAMO:
2. **CONSORZIO PUNTO EUROPA** Società consortile a.r.l

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437- ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437- quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà concretamente riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l’eccezione dei casi di cui all’art. 10, c.2, secondo periodo;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

**TENUTO CONTO** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall’alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell’appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento, con il subentrante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.;

**VISTO** che il presente atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il decreto sindacale n. 4 del 17 marzo 2015 con il quale al Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Scaramazza, sono state assegnate le funzioni relative alla gestione giuridica delle società partecipate;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

**PROPONE DI DELIBERARE**

**DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole nella Relazione allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI APPROVARE**, altresì, le schede contenente tutti i dati richiesti dalla Corte dei Conti- sezione Autonomie con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017;

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ( D.Lgs n. 175/2016 integrato D.Lgs. n. 100/2017) il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da questo Consiglio Comunale nella seduta del 31 marzo 2015 con deliberazione n. 16;

**DI PROCEDERE,** per le motivazioni espresse in premessa e nell’allegata Relazione, all’alienazione delle seguenti partecipazioni:

1. FARMACIA COMUNALE DI TERAMO:
2. **CONSORZIO PUNTO EUROPA** Società consortile a.r.l

**DI ALIENARE** le quote di questo Comune all’interno delle società sopra descritte nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l’eccezione dei casi di cui all’art. 10, c.2, secondo periodo;

**DI RIBADIRE** la volontà già espressa nella delibera consiliare n. 16/2015 di alienare il proprio pacchetto azionario all’interno del MO.TE al valore economico di stima di euro 1.217.946,26 ;

**DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;

**DI DARE ATTO** che:

* la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
* l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
* copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.